

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

*Gli Assessori*

Prot. n. 2541/gab

Palermo, 07.09.2021

**Oggetto:** Ulteriori indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022. Seguito a Circolare  
assessoriale n.2357/02.08.2021.

Alle Città metropolitane, ai Liberi Consorzi provinciali ed  
ai Comuni della Sicilia  
**per il tramite di: ANCI-SICILIA**

Al Sig. Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR)

Ai Sigg. Dirigenti scolastici della Sicilia  
**per il tramite di: USR -Sicilia**

p.c. On. Presidente della Regione

Ai Sigg. Prefetti della Regione Siciliana

Al Sig. Capo di Gabinetto del Sig. Ministro dell'Istruzione

Al Sig. Presidente Task-Force regionale

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale  
per le Attività Sanitarie ed Osservatorio epidemiologico

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale  
per la Pianificazione strategica

Ai Sigg. Dirigenti Generali delle ASP provinciali

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale  
dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio

Ai Sigg. Componenti della Task-Force regionale

Agli Enti di Formazione Professionale

Agli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

LORO SEDI

Si fa seguito alla precedente Circolare, citata in oggetto, per integrarne, così come nella stessa annunciato, alcuni aspetti relativi, in particolare, alla sicurezza e vigilanza sanitaria della popolazione scolastica.

Premesso il necessario rimando all'intervenuto D.L. 111/2021, seguito dalla nota tecnico-operativa prot. 1217/13.08.2021 del competente Dipartimento del Ministero Istruzione, ai quali le istituzioni scolastiche aventi sede in Sicilia sono chiamate ad adeguarsi, da parte regionale si richiama l'ulteriore attenzione di quanti in indirizzo, in ordine a quanto segue.

- 1) **Modalità di accesso alle istituzioni scolastiche:** Confermate le disposizioni nazionali, di cui al citato D.L. 111/2021, in ordine all'obbligo del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ad *“esibire la certificazione vaccinale COVID-19”* secondo le modalità individuate a livello centrale, **si raccomanda ai Dirigenti scolastici di estendere la medesima procedura al personale esterno al sistema nazionale di istruzione**, sia pure da questo non direttamente dipendente, allorché lo stesso sia adibito a funzioni di supporto didattico ed operativo, svolte in immediato contatto con gli alunni (a titolo esemplificativo: addetti all'assistenza igienico-personale, ASACOM, distribuzione pasti, ecc....), fermo restando l'uso, prioritario ed obbligatorio, dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Questi ultimi devono essere, altresì, indossati da ogni altra tipologia di operatori a vario titolo presenti nei plessi scolastici, anche se non posti direttamente a contatto con gli alunni.

Inoltre, sono da intendersi vigenti le misure di controllo, registrazione e vigilanza già adottate, nell'anno scolastico precedente, a carico di **visitatori esterni e genitori degli alunni**.

Mentre **non ricorre alcun obbligo vaccinale e/o di esibizione di correlata certificazione da parte dell'utenza studentesca**, si ricorda che mantiene piena validità quanto definito dal CTS Nazionale con verbale n.82/28.05.2020 e di seguito trascritto:

*“All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.*

- 2) **Uso di mascherine di protezione individuale e distanziamento:** A parziale modifica di quanto comunicato con precedente Circolare prot. 2357/2.08.2021, gli intervenuti provvedimenti nazionali hanno confermato **l'uso obbligatorio delle mascherine** (di comunità o preferibilmente chirurgiche) per alunni ed operatori, con eccezione per i minori frequentanti i servizi educativi e la scuola dell'infanzia (0-6 anni) e per le condizioni individuali di accertata inidoneità all'uso del dispositivo, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità.

È altresì concessa deroga all'uso della mascherina *“per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”.*

Fermo restando quanto sopra, **il distanziamento interpersonale resta fissato a 1 mt.**, essendo tuttavia ammesse dal D.L. 111/2021 distanze inferiori allorché le specifiche situazioni logistiche non consentano il rispetto della prescrizione.

È ovvio che tale facoltà di deroga dovrà essere limitata a circostanze insuperabili e preferibilmente alle sole aule di lezione.

- 3) **Gestione delle emergenze sanitarie da Covid-19:** Per quanto attiene alla **gestione di casi e focolai infettivi da COVID-19** individuati nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, si rimanda ai contenuti e alle procedure individuate nella Circolare inter-assessoriale n.33118/24.09.2020, rinvenibile sul sito dell'Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale alla voce "Emergenza Coronavirus".

Con riferimento, invece, a **circostanze di particolare criticità epidemiologica in ambito territoriale**, locale o regionale, accertate dalle ASP, la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in "zona arancione" o in "zona rossa". Il provvedimento è adottato, di regola, dal Presidente della Regione che procederà altresì ad individuare, per ogni ordine e grado di istruzione, l'eventuale percentuale di alunni ammissibili in presenza, avendo riguardo alle specifiche situazioni di contesto. In linea generale, si tenderà ad applicare le previsioni di cui al D.L. 52/2021, convertito con legge 87/2021.

In presenza di emergenze sanitarie a carattere locale, comunque caratterizzate dalla classificazione in zona rossa od arancione, il provvedimento di chiusura/sospensione delle attività didattiche, parziale o totale, può essere disposto dal Sindaco, previo obbligatorio e conforme parere dell'ASP competente per territorio.

- 4) **Ricorso alla DAD:** In coerenza con le previsioni adottate a livello nazionale, le attività didattiche, relative all'a.s. 2021-22 e riguardanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si svolgeranno ordinariamente in presenza. Il ricorso alla DAD, nella misura percentuale prevista da eventuali e specifiche disposizioni dell'Autorità competente, è subordinato ai provvedimenti di chiusura/sospensione di cui al precedente paragrafo 3).

Inoltre, i Dirigenti scolastici possono autorizzare l'impiego puntuale della DAD in casi di documentata necessità, tra i quali, in particolare, si menzionano lo stato di quarantena a carico di singoli alunni o di gruppi di essi e/o situazioni di particolare fragilità personale, supportate da idonee attestazioni rese da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

- 5) **Scuola 0-6 anni:** Valgono le disposizioni impartite dell'Autorità nazionale e più recentemente formulate con specifico provvedimento in corso di definitiva approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni.

6) **Sistema universitario:** Valgono le disposizioni impartite dell'Autorità nazionale, per come declinate, nei limiti consentiti, dalle intese convenute in seno al Comitato Regionale delle Università Siciliane (CRUS) e dagli atti adottati dai singoli Atenei, nel rispetto del principio dell'autonomia universitaria.

7) **Formazione professionale e ITS:** Con nota prot. 35828/ 2.09.2021, l'Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale ha chiarito che, fino a diversa disposizione, **le attività formative in obbligo scolastico e quelle relative ai percorsi ITS** vengono adeguate, salvo specifiche e motivate deroghe autorizzate dallo stesso Assessorato, agli stessi criteri nazionali, validi per il sistema di istruzione ed a quelli ulteriormente precisati nella presente Circolare. **Quanto sopra viene esteso, con la presente disposizione, anche ai corsi di formazione per adulti.**

Inoltre, agli allievi dei corsi di formazione professionale per adulti e dei percorsi ITS è fatto obbligo di esibire la certificazione vaccinale COVID.19 (*green pass*) o, se non disponibile, l'esito negativo di tampone (anche rapido) eseguito nelle precedenti 48 ore.

Tale obbligo viene esteso, per ragioni di sanità pubblica, anche ai componenti delle commissioni di esame per le prove di valutazione finale riferiti ai percorsi del sistema regionale della certificazione di competenza, di qualifica professionale e di istruzione e formazione (IeFP).

8) **Vaccinazione e monitoraggio sanitario:** A partire dalla seconda metà del corrente mese di settembre, sarà ammesso l'accesso delle USCA dedicate presso le istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta, onde consentire, in un ragionevole lasso di tempo, **l'innalzamento della percentuale della popolazione scolastica volontariamente vaccinata**, sia con riferimento agli studenti della fascia anagrafica 12-19 anni che agli operatori scolastici a tutt'oggi non immunizzati. Al riguardo, i Dirigenti scolastici potranno avanzare apposita istanza all'ASP territorialmente competente affinché quest'ultima possa adeguatamente calendarizzare le relative sessioni vaccinali, dandone preventiva comunicazione alle istituzioni scolastiche richiedenti.

Le istanze, da parte dei medesimi Dirigenti scolastici o dei Sindaci, potranno altresì riguardare la **richiesta di monitoraggi sanitari** (mediante tamponi), se motivati dall'esigenza epidemiologica accertate dalle ASP.

Inoltre, con specifico riferimento alla **scuola primaria e secondaria di primo grado**, si procederà a **regolare monitoraggio con impiego di tampone salivare**, secondo le modalità esplicitate dall'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), d'intesa con la Struttura Commissariale nazionale per l'emergenza Covid.19.

Più in dettaglio ed in coerenza con le disposizioni impartite a livello nazionale, con provvedimento che si allega in copia, ogni Ambito provinciale dell'USR fornirà alle ASP territorialmente competenti (Dipartimento di prevenzione) l'elenco delle istituzioni scolastiche (e/o relativi plessi) selezionate per il campionamento, nel rispetto dei criteri fissati dall'I.S.S.

Da parte loro, le ASP predisporranno e comunicheranno, dandone conoscenza al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il calendario degli accessi, che avverranno con cadenza

quindicinale in scuole diverse (preferibilmente in numero da una a tre), in modo che il Dirigente scolastico (o Persona da questi delegata) possa individuare le coorti di alunni rientranti nello *screening*, richiedendo preventivo e documentato consenso a chi esercita la potestà genitoriale.

Nella data fissata per il prelievo, la competente USCA scolastica provvederà ai necessari adempimenti sanitari, incluso il trasferimento dei campioni al laboratorio, individuato dal Dipartimento Pianificazione Strategica per l'espletamento del relativo esame diagnostico.

In relazione alla novità e particolarità della procedura, si invitano tanto gli Ambiti scolastici provinciali quanto le ASP in indirizzo a volere **identificare un proprio referente** per la gestione dell'attività, affinché possa anche essere assicurato il raggiungimento degli obiettivi di sanità pubblica e dei *target* specifici già fissati dall'I.S.S., fornendone comunicazione al Dipartimento Pianificazione Strategica e al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

In ogni caso, per ciascuna provincia, saranno fornite agli Ambiti territoriali dell'USR e, tramite questi, ai Sigg. Dirigenti scolastici ulteriori istruzioni ed indicazioni operative da parte del competente Dipartimento "Attività-Sanitarie e Osservatorio epidemiologico" dell'Assessorato regionale della Salute.

\*\*\*

In relazione ai contenuti della presente Circolare, **apprezzata dalla Giunta regionale di Governo nella seduta del 7.09.2021**, si confida nella più ampia e collegiale collaborazione e, nell'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico-formativo, si rivolgono a tutte le istituzioni d'istruzione e formazione della Regione Siciliana i più sinceri auguri di buon lavoro.

L'Assessore alla Salute  
(Avv. Ruggero Rizza)



L'Assessore all'Istruzione e  
Formazione Professionale  
(On. Prof. Roberto Lagalla)

